



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE sulle tasse di utilizzazione delle canalizzazioni esercizio 2006

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:


- I disposti dell'Art. 110 della Legge d'Applicazione della Legge federale contro l'Inquinamento delle Acque (LALIA) del 02.04.1975;
- I disposti dell'Art. 11 del Decreto Esecutivo concernente il Regolamento delle Canalizzazioni, i contributi e le tasse del 03.02.1977;
- I disposti degli Artt. 36, 38 e 39 del Regolamento comunale delle Canalizzazioni del 25.07.2000;

RISOLVE

1. La tassa d'uso per l'esercizio 2006 è fissata in Fr. 0.70 per mc d'acqua potabile consumata nell'anno 2005 e nell'1‰ del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione;
2. Tale tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato (o dal titolare di diritti reali limitati) ed è dovuta "pro rata temporis" in caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno;
3. La tassa viene riscossa mediante emissione di apposita fattura con termine di pagamento a 30 giorni dall'emissione;
4. Qualora la procedura d'incasso giungesse alla diffida di pagamento, il Municipio preleverà una tassa di Fr. 30.—.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Carlo Frigerio



La Segretaria


Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Ris. Mun. No. 649/13.12.2005

Publicata agli albi comunali dal 15.12.2005 al 30.12.2005.